

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1277

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPERONI, MORO, TIRELLI,
PERUZZOTTI, WILDE, LORENZI e BIANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1996

—————

Modificazione del canone di abbonamento alla televisione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il canone di abbonamento alle trasmissioni della RAI ha carattere di obbligatorietà; peraltro, una diffusa evasione riduce gli introiti spettanti.

Mediante l'uso di strumenti offerti dalla moderna tecnica è però possibile eliminare tale negativo fenomeno, trasmettendo in modo criptato i programmi, i quali apparirebbero sul teleschermo in forma distorta, imponendo, per la loro fruizione, l'uso di un apparato decodificatore: proprio attraverso il pagamento relativo all'uso di tale apparato si perseguirebbe l'azzeramento dell'evasione.

D'altro canto, chi non desidera seguire i programmi di Stato non sarebbe obbligato pagare alcunchè.

Nè vi sarebbe contrazione di introiti: poichè, secondo le dichiarazioni dei dirigenti del servizio radiotelevisivo, i programmi della RAI incontrano decisamente i favori del pubblico, coloro che attualmente li ricevono senza aver preventivamente versato il canone, una volta obbligati a servirsi di decodificatore a pagamento compenserebbero gli utenti che non intendessero avvalersene.

Da ultimo, per consentire a tutti i possessori di apparecchi televisivi la possibilità di seguire quei programmi che fossero giudicati di pubblico interesse e conseguentemente non soggetti a ricezione a pagamento, è prevista la possibilità di trasmissioni non criptate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1997 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1991.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati.

